AGER PUGLIA
AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (N. 6 LOTTI).

CHIARIMENTI N. 3

QUESITO N. 1

Si chiede, nel caso di partecipazione a tutti i lotti, in che misura devono essere posseduti i fatturati richiesti ai punti 7.2 lettera c) e 7.3 lettera d).

Più specificamente, se debbano essere posseduti con riferimento al lotto di maggiore importo, oppure se, diversamente, debbano essere posseduti come somma dei singoli importi richiesti per ciascun lotto.

RISPOSTA

Si richiama quanto indicato al par. 7 del Disciplinare di gara e, in particolar modo, quanto segue: "*Nel caso di partecipazione a più lotti, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica [7.2 c) – 7.3 d) – 7.3 e)] devono riferirsi all'importo/quantitativo maggiore del lotto a cui si intende partecipare.*"

Pertanto, il requisito deve essere posseduto con riferimento al lotto di maggiore importo a cui si intende partecipare.

QUESITO N. 2

Si chiede se è consentita la partecipazione di ATI "mista" in cui la mandante debba eseguire solo parte delle attività di cui alla categoria 4 dell'albo nazionale gestori ambientali.

RISPOSTA

L'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 riporta: "*Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.*"

Non è consentita la partecipazione in raggruppamenti temporanei che si discostano da quanto sopra rappresentato.

QUESITO N. 3

Con riferimento alla necessità della disponibilità di almeno un impianto al ricevimento dei rifiuti di cui alla presente procedura, siamo a chiedere come è possibile il conferimento del CER 200301. atteso che, i flussi in ingresso, ove possibile, sono gestiti in base alle disposizioni dell'Agenzia Regionale Competente; che non prevedono il conferimento da parte di aziende private.

RISPOSTA

Si specifica che relativamente ai rifiuti con codice CER 200301 non è necessario acquisire la disponibilità del relativo impianto.

QUESITO N. 4

Il requisito sub 7.3 del disciplinare di gara consistente nell'aver eseguito "almeno un servizio di igiene urbana analogo a quello oggetto della gara" è soddisfatto dall'operatore economico concorrente che nell'ultimo triennio ha eseguito servizio di trasporto e smaltimento di FORSU CER 20.01.08 e un servizio di solo trasporto di rifiuti indifferenziati CER 20.03.01, per un importo pari o superiore a quello del lotto di gara nel quale intende partecipare?

RISPOSTA

Ai sensi del par. 7.4 lett. d): "*Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2017, 2018, 2019): - Almeno un servizio di igiene urbana analogo a quello oggetto della gara e di importo pari all'importo di ciascun lotto.*

La stazione Appaltante considererà analoghi i servizi di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a condizione che i relativi contratti abbiano avuto regolare esecuzione nel triennio di riferimento."

Pertanto, il servizio analogo richiesto risulta quello di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

QUESITO N. 5

Con la presente si prega di rispondere al seguente chiarimento:

"In relazione al chiarimento relativo al punteggio tabellare dell'offerta tecnica e più precisamente, sul "Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle prestazioni oggetto del contratto stesso" è stato chiarito che "Il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) sarà valutato, ove presente, in relazione alle forniture, ai beni impiegati, nonché ai servizi offerti nell'ambito della complessiva prestazione richiesta a base di gara" si chiede di precisare ulteriormente a riguardo. In particolare, su come computare il 30% del valore delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero su quali prestazioni. Inoltre, per ciò che concerne i servizi certificati Ecolabel, nel settore in esame non ci sono servizi certificabili, pertanto, si chiede di chiarire se il punteggio è relativo alla sola fornitura dei beni impiegati e ed eventualmente come computarlo ai fini dell'ottenimento del punteggio tabellare.

In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA

Il criterio premiante di tipo tabellare da Voi richiamato, come anche indicato all'art. 95 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà attribuito qualora il concorrente impieghi beni e/o offra servizi, nell'ambito delle prestazioni indicato dal bando di gara, con un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, in misura pari o superiore al 30% del valore complessivo del contratto stesso.

QUESITO N. 6

Con riferimento al possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle prestazioni oggetto, fermo restando la lettura dei chiarimenti forniti da codesta Spett.le Agenzia, si precisa che i servizi oggetto di appalto non sono annoverati tra le categorie dei servizi accreditabili, quindi nessun operatore partecipante alla gara potrà beneficiare del punteggio assegnabile.

Il servizio oggetto dell'appalto non comporta particolari forniture o prodotti, e qualora ci fosse l'utilizzo di prodotti, ad esempio per la parte riguardante la raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto, il marchio Ecolabel e quindi il requisito, non sarebbe dell'operatore economico concorrente, in quanto solo utilizzatore, ma del produttore. Si prega di fornire ulteriori chiarimenti in merito.

RISPOSTA

Il criterio premiante di tipo tabellare da Voi richiamato, come anche indicato all'art. 95 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà attribuito qualora il concorrente impieghi beni e/o offra servizi, nell'ambito delle prestazioni indicato dal bando di gara, con un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, in misura pari o superiore al 30% del valore complessivo del contratto stesso.

IL RUP
avv. Gianfranco Grandaliano